

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LI

BARI, 28 FEBBRAIO 2020

n. 26 *suppl.*



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2020, n. 3

“Norme per il sostegno del caregiver familiare”..... 4

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2020, n. 4

“Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)) e alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale)”..... 8

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2020, n. 5

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)”..... 10

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2020, n. 6

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione)”..... 11

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2020, n. 7

“Istituzione dell’elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione”..... 13

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2020, n. 3

“Norme per il sostegno del caregiver familiare”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**Art. 1****Principi e finalità**

1. La Regione Puglia riconosce, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.
2. La Regione promuove e valorizza la figura del caregiver familiare, quale componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
3. La Regione, in relazione alle esigenze della persona accudita, tutela i bisogni del caregiver familiare attraverso interventi e azioni a suo supporto e definisce le modalità per favorire l'integrazione della sua attività nel sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.

Art. 2**Definizione e ruolo**

1. Il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/92, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).
2. La condizione di non autosufficienza della persona assistita è attestata mediante valutazione multidimensionale e valutazione sanitaria dal distretto sanitario competente, secondo le scale di valutazione già vigenti per la costruzione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) e per l'ammissione all'assegno di cura.

3. Il caregiver familiare opera in modo volontario, gratuito e responsabile nell'ambito del PAI per le persone disabili e per le persone anziane non autosufficienti, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
4. Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire, al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze, e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo.
5. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel PAI stesso.
6. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.

Art. 3

Interventi della Regione a favore del caregiver familiare

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili e nelle more della disciplina nazionale in materia, ai sensi di quanto previsto ai commi 254 e 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
 - a) prevede, nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare;
 - b) promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura per persone in condizione di gravissima non autosufficienza e di interventi economici per la domotica sociale;
 - c) può favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata;
 - d) promuove intese e accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggiore flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;
 - e) cura, in accordo con i comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi.
2. Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver familiare operante nell'ambito del PAI, potrà essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste dalla normativa regionale vigente, ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze per il riconoscimento della figura di assistente familiare, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario di cui al regolamento regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Figura professionale operatore socio-sanitario).

Art. 4

Interventi dei comuni e delle aziende sanitarie locali (ASL) a favore del caregiver familiare

1. I comuni e le ASL, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla programmazione regionale, riconoscono

il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenere la qualità dell'opera di assistenza prestata.

2. I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito oppure del suo tutore, forniscono al caregiver familiare le informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie.

3. I comuni, le ASL e le associazioni di pazienti e familiari, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al caregiver familiare:

- a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali attraverso gli sportelli front office e numeri verdi predisposti dalle ASL della Regione Puglia;
- b) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del progetto individuale della persona assistita;
- c) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 5

Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.

2. Sono componenti della rete, nell'ambito del progetto individuale:

- a) il responsabile del caso che è la figura di riferimento ed il referente del caregiver familiare;
- b) il medico di medicina generale che è il referente terapeutico del familiare assistito;
- c) l'infermiere referente o *case manager* che assume la funzione di referente del caso;
- d) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e i servizi specialistici sanitari chiamati a intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
- e) le associazioni dei pazienti e dei loro familiari, il volontariato e la solidarietà di vicinato che rappresentano un'ulteriore risorsa e possono essere attivati per contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

Art. 6

Norme attuative

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, individua e disciplina le azioni e gli interventi previsti dall'articolo 3 della presente legge per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari, coordinando in tal senso gli strumenti di programmazione sociosanitaria e sanitaria.

Art. 7

Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce alla competente Commissione consiliare in ordine all'attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la sua piena attuazione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 FEB. 2020

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2020, n. 4

“Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)) e alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2017, n. 41

1. Alla legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)), dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis. (Ulteriori competenze)

1. All’Agenzia sono altresì assegnate le seguenti ulteriori funzioni istituzionali:
 - a) collabora al rilevamento e alla elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4 dell’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e adotta gli atti di competenza;
 - b) formula proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
 - c) presta supporto, su richiesta della Regione, ai fini della redazione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzarsi nei distretti idrografici;
 - d) predispone annualmente la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio di competenza;
 - e) assume ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e nei bacini idrografici di competenza;
 - f) elabora proposte all’Autorità di bacino distrettuale, anche d’intesa con gli enti locali, ai fini dell’approvazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;
 - g) provvede a prestare il necessario supporto tecnico ai fini della realizzazione di opere e di interventi previsti nel piano di bacino, sotto il controllo della Conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4 dell’articolo 63 del d.lgs. 152/2006;
 - h) adegua e aggiorna la carta d’uso del suolo e la cartografia tecnica regionale, adottando ogni provvedimento di competenza funzionale all’aggiornamento del Piano stralcio di assetto idrogeologico e di ogni altro sistema informativo territoriale.

2. Su esplicita richiesta della Regione, l’ASSET presta altresì supporto istruttorio nell’ambito delle attività di competenza regionale, nonché in quelle relative alla verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni apposte ai provvedimenti adottati ai sensi del d.lgs. 152/2006, salvo che tale verifica sia espressamente demandata dalla legge o dal relativo provvedimento ad altri organi o enti.”.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)", dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
"3 bis) un rappresentante dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio;"

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 FEB. 2020

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2020, n. 5

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale), le parole: “quindici addetti” sono sostituite dalle parole: “sette addetti”.

Art. 2

Modifica dell'articolo 8 della l.r. 37/2011

2. L'articolo 8 della l.r. 37/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Configurazione del corpo o servizio di polizia locale)

1. Il corpo o servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente o del responsabile di diverso settore amministrativo.
2. I corpi e i servizi di polizia locale sono i destinatari e i titolari della funzione di polizia locale che esercitano in forma esclusiva ai sensi della normativa vigente.
3. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale ha piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del rispettivo corpo o servizio.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 FEB. 2020

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2020, n. 6

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31

1. L’articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione) è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Finalità e obiettivi)

1. La Regione Puglia istituisce l’Unità di formazione del personale e di pedagogia scolastica, di seguito denominata “Unità”. L’Unità è una struttura di supporto che opera al servizio del personale docente e amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA), degli alunni e delle alunne di tutte le età e delle loro famiglie.

2. L’Unità promuove analisi del contesto, raccolta dati, strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico e formativo, allo scopo di garantire lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e la professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, in un contesto teso a promuovere il benessere delle persone coinvolte, contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell’istruzione, degli apprendimenti e della formazione in ambito regionale.

3. L’Unità tutela i diritti dell’infanzia e della preadolescenza valorizzando la naturale esperienza scolastica nel rispetto dei bisogni educativi di ognuno, nel pieno rispetto dell’identità personale, culturale e sociale, in particolare:

- a) interviene nelle situazioni di difficoltà e facilita la relazione creando un clima relazionale positivo a scuola, in famiglia e nei servizi territoriali (ASL, servizi sociali, terzo settore), nell’ottica del lavoro di rete e di equipe multidisciplinare;
- b) promuove negli alunni e nelle alunne la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi;
- c) favorisce ambiti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi, facilitando i docenti nel percorso di integrazione e di supporto didattico per l’alunno, fornendo strategie pedagogiche funzionali al processo;
- d) promuove l’integrazione attraverso l’educazione al rispetto, alle differenze di genere, culturali, politiche e religiose;
- e) previene e contrasta il disagio, l’insuccesso, l’abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo nel rispetto e in raccordo con le previsioni di cui alla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo);
- f) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle famiglie.”.

Art. 2**Modifiche e integrazioni all'articolo 16 della l.r. 31/2009**

1. All'articolo 16 della l.r. 31/2009, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Destinatari, funzioni e attività previste”*;
 - b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: *“a) docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori e personale ATA”*;
 - c) alla lettera c) del comma 1, prima delle parole: *“agenzie e strutture”* sono inserite le seguenti: *“strutture gestionali e amministrative, periferiche ovvero centrali, del sistema dell'istruzione,”*;
 - d) alla lettera a) del comma 2, dopo la parola *“formativa”*, aggiungere le seguenti: *“di bisogni pedagogico-educativi emergenti,”*;
 - e) alla lettera c) del comma 2, dopo la parola *“studenti”* aggiungere le seguenti: *“con informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole,”*;
 - f) la lettera d) del comma 2, è sostituita dalla seguente: *“d) realizzazione di attività e interventi di carattere formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare:*
 - 1) consulenza e sostegno pedagogico – individuale ovvero di gruppo, attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgono docenti, genitori e alunni;
 - 2) sostegno e formazione pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale positivo nel contesto classe;
 - 3) progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento positivo tramite l'utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuropedagogiche e inclusive;”.

Art. 3**Modifiche e integrazioni all'articolo 17 della l.r. 31/2009**

1. All'articolo 17 della l.r. 31/2009, dopo le parole *“funzionamento dell'Unità”*, sono inserite le seguenti: *“insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti, da attuarsi con avviso pubblico,”*.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 *“Statuto della Regione Puglia”*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 FEB. 2020

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2020, n. 7

“Istituzione dell’elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione si propone di monitorare la figura dell’operatore sociosanitario in ambito regionale e di contribuire a una migliore tutela di coloro che intendano accedere ai corsi di operatore sociosanitario.
2. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione Puglia, nell’ambito delle competenze regionali, promuove la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario e valorizza le competenze professionali acquisite dagli operatori sociosanitari mediante istituzione di un elenco regionale.

Art. 2

Elenco regionale

1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’elenco telematico regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia e articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione A) comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione Puglia e gli istituti professionali a indirizzo sociosanitario, nonché i corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali;
 - b) sezione B) contenente i nominativi di coloro che hanno conseguito, al termine di specifica formazione professionale, l’attestato e la qualifica di operatore sociosanitario e che abbiano presentato domanda di inserimento secondo quanto previsto dall’articolo 3.
2. L’elenco ha funzione meramente ricognitiva e l’inserimento nel medesimo non costituisce requisito per l’esercizio dell’attività, restando a tal fine ferma l’applicazione delle normative statali vigenti.

Art. 3

Inserimento nell’elenco

1. Possono presentare domanda di inserimento nella sezione B) dell’elenco coloro che, alternativamente:
 - a) abbiano acquisito il titolo in Puglia;
 - b) prestino attività lavorativa in Puglia;
 - c) siano residenti in Puglia.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dell’attestazione di operatore sociosanitario

conseguito a seguito di corso di formazione presso un soggetto accreditato, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia, e dagli indirizzi regionali operativi, nel rispetto dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 22 febbraio 2001, nonché dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

2. L'inserimento nell'elenco avviene mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della Regione Puglia previa specifica acquisizione da parte degli operatori sociosanitari del consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa europea e nazionale sulla privacy.

3. La Regione inserisce nell'apposita sezione A) dell'elenco gli enti di formazione accreditati presso la Regione secondo le disposizioni regionali vigenti e gli istituti professionali a indirizzo sociosanitario.

Art. 4 **Provvedimenti attuativi**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce:

- a) le modalità di tenuta, redazione e aggiornamento dell'elenco;
- b) le modalità di presentazione delle domande di inserimento nell'elenco, ivi compresa la relativa modulistica;
- c) i controlli atti a evitare che siano inseriti nell'elenco soggetti ed enti privi dei necessari requisiti;
- d) ogni altra disposizione utile alla piena attuazione della presente legge.

Art. 5 **Disposizioni finanziarie**

1. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


2. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 FEB. 2020

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)